

Comune di CARPI

Provincia di MODENA

Regione EMILIA ROMAGNA

**IMPIANTO PER RECUPERO RIFIUTI
PERICOLOSI E NON PERICOLOSI
in Via Remesina Esterna n.27/A - CARPI (MO)**

COMMITTENTE:



TRED CARPI

Via Remesina Esterna, 27/A - 41012 - Carpi (MO)
web: <https://www.tredcarpi.it> - e-mail: info@tredcarpi.it

Il Responsabile

CONSULENTE:



Studio T.En.

Via A. Einstein, 11 - 42122 Reggio Emilia
Tel: 0522 337096, E-mail: info@studioten.it
PEC: studioten@pec-mail.it



**Istanza per il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR)
ai sensi dell'art. 15 della LR 4/2018 e dell'art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006
relativo al progetto di revamping dell'installazione esistente
di Tred Carpi spa e di nuova sezione di recupero vetro**

MODIFICA SOSTANZIALE DI AIA

Data		Giugno 2023	
Scala			
Disegnatore:			
		/	
REVISIONE		DATA	
01		Giugno 2024	
00		Emissione	
Xref cartiglio AIA.dwg			

**VERIFICA DELL'OBBLIGO
DI PRESENTAZIONE DELLA
RELAZIONE DI RIFERIMENTO**

ALLEGATO

10

INDICE

1.	CONTESTO NORMATIVO E METODOLOGIA	3
1.1.	Scopo della Relazione di riferimento	3
1.2.	Criteri e contenuti della relazione di riferimento	4
1.3.	Procedura di verifica	4
2.	DESCRIZIONE DEL SITO DELL'INSTALLAZIONE.....	6
2.1.	Storia e caratteristiche dell'installazione.....	6
2.2.	Superficie e usi	6
2.4.1	Approvvigionamento idrico	8
2.4.2	Emissioni in atmosfera	8
2.4.3	Scarichi idrici	10
3.	VERIFICA DELLA SUSSISTENZA DELL'OBBLIGO DI PRESENTAZIONE DELLA RELAZIONE DI RIFERIMENTO	11
3.1.	Fase 1 - Valutazione della presenza di sostanze pericolose	11
3.1.1.	Materie prime	11
3.1.2	Sostanze e prodotti chimici	11
3.1.3	Sostanze rilasciate (emissioni)	12
3.2.	Fase 2 - Valutazione delle quantità di sostanze pericolose	12
3.3.	Fase 3 - Valutazione della possibilità di contaminazione	14
3.3.1.	Proprietà chimico-fisiche delle sostanze pericolose	14
3.3.2.	Misure di gestione delle sostanze pericolose	14
3.3.3.	Valutazione della possibilità di contaminazione di suolo e acque sotterranee	17
4.	CONCLUSIONI	18

TRED CARPI spa ha disposto l'esecuzione della "Verifica della sussistenza dell'obbligo di presentazione della relazione di riferimento" ai sensi dell'art. 4 del Decreto Ministeriale del Ministero Ambiente n. 95 del 15 aprile 2019 ("DM 95/19"), tramite la "Procedura per l'individuazione di sostanze pericolose pertinenti" ai sensi dell'Allegato 1 del medesimo decreto, per l'installazione di recupero rifiuti pericolosi e non pericolosi sito in via Remesina Esterna n. 27/A, nel Comune di Carpi (MO).

Il presente documento pertanto riporta i risultati della "Procedura per l'individuazione di sostanze pericolose pertinenti" condotta secondo l'Allegato 1 del DM succitato ed è così strutturato:

- capitolo 1 inquadramento del contesto normativo;
- capitolo 2 descrizione dell'Installazione;
- capitolo 3 descrizione delle attività di verifica eseguite ed esiti della stessa.

1. CONTESTO NORMATIVO E METODOLOGIA

1.1. Scopo della Relazione di riferimento

Il D. Lgs. 152/06 e s.m.i. all'articolo 5, comma 1, lettera v-bis definisce la **Relazione di Riferimento**: *“..omissis.. informazioni sullo stato di qualità del suolo e delle acque sotterranee, con riferimento alla presenza di sostanze pericolose pertinenti, necessarie al fine di effettuare un raffronto in termini quantitativi con lo stato al momento della cessazione definitiva delle attività. Tali informazioni riguardano almeno: l'uso attuale e, se possibile, gli usi passati del sito, nonché, se disponibili, le misurazioni effettuate sul suolo e sulle acque sotterranee che ne illustrino lo stato al momento dell'elaborazione della relazione o, in alternativa, relative a nuove misurazioni effettuate sul suolo e sulle acque sotterranee tenendo conto della possibilità di una contaminazione del suolo e delle acque sotterranee da parte delle sostanze pericolose usate, prodotte o rilasciate dall'installazione interessata. Le informazioni definite in virtù di altra normativa che soddisfano i requisiti di cui alla presente lettera possono essere incluse o allegate alla relazione di riferimento. Nella redazione della relazione di riferimento si terrà conto delle linee guida eventualmente emanate dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 2, della direttiva 2010/75/UE ..omissis..”*.

Le succitate Linee Guida sono state emanate con Comunicazione n. 2014/C136/01 del 06/05/2014 “Comunicazione della Commissione Linee guida della Commissione europea sulle relazioni di riferimento di cui all'articolo 22, paragrafo 2, della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali”.

Lo stato Italiano ha emanato dapprima il DM n. 272 del 13 novembre 2014 (annullato) e successivamente il **DM n. 95 del 15/04/2019 “Regolamento recante le modalità per la redazione della relazione di riferimento di cui all'articolo 5, comma 1, lettera v-bis) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”**.

Lo scopo della relazione di riferimento è il fornire alle Autorità una “fotografia” sullo stato di qualità attuale del suolo e delle acque sotterranee dell'Installazione autorizzata con AIA, riguardo alla presenza delle sostanze pericolose pertinenti, come definite di seguito.

- Regolamento CE n. 1272/2008:

Art. 2 punto 7) “.. omissis sostanza: un elemento chimico e i suoi composti, allo stato naturale od ottenuti per mezzo di un procedimento di fabbricazione, compresi gli additivi necessari a mantenerne la stabilità e le impurezze derivanti dal procedimento utilizzato, ma esclusi i solventi che possono essere separati senza compromettere la stabilità della sostanza o modificarne la composizione; punto 8) miscela: una miscela o una soluzione composta di due o più sostanze. ..omissis”.

Articolo 3 “...omissis le sostanze o miscele... che, in virtù della propria pericolosità, mobilità, persistenza e biodegradabilità (nonché di altre caratteristiche) potrebbero contaminare il suolo e le acque sotterranee e che vengono usate, prodotte e/o rilasciate dall'installazione”.

- Linee Guida di cui alla Comunicazione del 06/05/2014, n. 2014/C136/01, punto 18) rimandano al Regolamento di cui sopra “«sostanze pericolose»: sostanze o miscele pericolose come definite all'articolo 2, punti 7 e 8 del regolamento (CE) n. 1272/2008, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele”.

Si precisa che, sulla base della normativa vigente e dei chiarimenti forniti anche dal MATTM con prot. 0012422/GAB del 17/06/2015, gli impianti che effettuano gestione rifiuti NON sono tenuti a presentare la relazione di riferimento, nemmeno nella forma della verifica preliminare, in relazione ai rifiuti gestiti. Per questa tipologia di impianti gli obblighi connessi alla relazione di riferimento vanno riferiti esclusivamente alle sostanze pericolose pertinenti eventualmente gestite nel sito come ad esempio oli lubrificanti, combustibili, prodotti chimici necessari al processo.

1.2. Criteri e contenuti della relazione di riferimento

Il DM 95/19 all'art. 4 comma 4 asserisce che *“..omissis.. In caso di modifiche sostanziali, l'aggiornamento della relazione di riferimento, ovvero degli esiti della verifica di cui all'articolo 4, sono trasmessi all'autorità competente quali parti integranti della nuova domanda da presentare ai sensi dell'articolo 29-nonies, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ..omissis..”*.

Il DM 95/19 ha definito i criteri ed i contenuti della Relazione di Riferimento, in particolare:

- Art. 3. Obbligo di presentazione della relazione di riferimento
 1. Ai sensi dell'articolo 29-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, unitamente alla domanda di autorizzazione integrata ambientale è presentata la relazione di riferimento relativa:
 - a) agli impianti elencati nell'Allegato XII, alla parte seconda, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ai punti 1, 3, 4 e 5;
 - b) agli impianti di cui al punto 2 dell'Allegato XII, alla parte seconda, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ove tali impianti siano alimentati, anche solo parzialmente, da combustibili diversi dal gas naturale;
 - c) alle installazioni per le quali è verificata la sussistenza dell'obbligo di presentazione della relazione di riferimento ai sensi dell'articolo 4.
- Art. 5. Contenuti minimi della relazione di riferimento
 1. La relazione di riferimento è redatta tenendo conto delle Linee guida emanate ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 2, della direttiva 2010/75/UE (Linee Guida di cui alla Comunicazione del 06/05/2014, n. 2014/C136/01 “Comunicazione della Commissione Linee guida della Commissione europea sulle relazioni di riferimento di cui all'articolo 22, paragrafo 2, della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali”), e contiene almeno le informazioni di cui all'Allegato 2.
 2. Le informazioni sullo stato di qualità del suolo e delle acque sotterranee, con riferimento alla presenza di sostanze pericolose pertinenti, sono acquisite, valutate ed elaborate conformemente alle indicazioni delle Linee guida e a quelle di cui all'Allegato 3.

1.3. Procedura di verifica

Il DM 95/19 ha inoltre definito i criteri per la Verifica della sussistenza dell'obbligo di presentazione della relazione di riferimento nonché la Procedura per l'individuazione di sostanze pericolose pertinenti, in particolare:

- **Art. 4. Verifica della sussistenza dell'obbligo di presentazione della relazione di riferimento**
 1. Eccezion fatta per i casi in cui la presentazione della relazione di riferimento è obbligatoria ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), la sussistenza dell'obbligo di presentazione della relazione di riferimento è verificata applicando la procedura di cui all'Allegato 1. È fatta salva la facoltà del gestore di presentare comunque la relazione di riferimento.
 2. Se all'esito della verifica di cui al comma 1 emerge l'obbligo di presentare la relazione di riferimento, tale relazione costituisce parte integrante della domanda di autorizzazione integrata ambientale da presentare all'autorità competente, individuata ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (di seguito denominata: Autorità competente).

3. Ove all'esito della verifica di cui al comma 1 emerga l'insussistenza dell'obbligo di presentare la relazione di riferimento, il gestore presenta all'Autorità competente, unitamente alla domanda di autorizzazione integrata ambientale, una relazione sugli esiti della procedura di cui all'Allegato 1, corredata da idonea documentazione tecnica comprovante le informazioni e i dati richiesti ai sensi dell'Allegato 1. Si applica il disposto dell'articolo 29-ter, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

4. In caso di modifiche sostanziali, l'aggiornamento della relazione di riferimento, ovvero degli esiti della verifica di cui all'articolo 4, sono trasmessi all'autorità competente quali parti integranti della nuova domanda da presentare ai sensi dell'articolo 29-nonies, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

- Allegato 1 Procedura per l'individuazione di sostanze pericolose pertinenti

Al fine di individuare le sostanze pericolose pertinenti è effettuata la presente procedura, che si articola nelle seguenti fasi:

- **Fase 1:** si valuta la presenza di sostanze pericolose usate, prodotte o rilasciate dall'installazione, determinandone la classe di pericolosità secondo la classificazione del Regolamento CE n. 1272/08 ("Regolamento CLP");
- **Fase 2:** si valuta l'eventuale superamento di specifiche soglie di rilevanza (di cui in tabella 1 seguente) in relazione alla quantità di sostanze pericolose individuate nella Fase 1;
- **Fase 3:** se le specifiche soglie di rilevanza risultano superate nell'ambito della Fase 2, si valuta la possibilità di contaminazione del suolo o delle acque sotterranee in base alle proprietà chimico-fisiche delle sostanze, alle caratteristiche idrogeologiche del sito ed (eventualmente) alla sicurezza dell'impianto.

Se nell'ambito della Fase 3 risultasse la possibilità di contaminazione del suolo o delle acque sotterranee, si intenderebbe verificata la presenza di sostanze pericolose pertinenti e la sussistenza dell'obbligo di procedere alla redazione della Relazione di Riferimento, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera c), con riferimento a tali sostanze.

Tabella-1: Valori di soglia definiti dal DM 95/19 per le sostanze pericolose

Classe	Indicazione di pericolo Regolamento CE n. 1272/2008	Soglia kg/anno o dm ³ /anno
1. Sostanze cancerogene o mutagene (accertate o sospette)	H350, H350(i), H351, H340, H341	≥10
2. Sostanze letali, sostanze pericolose per la fertilità o per il feto, sostanze tossiche per l'ambiente	H300, H304, H310, H330, H360(d), H360(f), H361(d), H361(f), H361(fd), H400, H410, H411, R54, R55, R56, R57	≥100
3. Sostanze tossiche per l'uomo	H301, H311, H331, H370, H371, H372	≥1000
4. Sostanze pericolose per l'uomo o per l'ambiente	H302, H312, H332, H412, H413, R58	≥10000

2. DESCRIZIONE DEL SITO DELL'INSTALLAZIONE

2.1. Storia e caratteristiche dell'installazione

L'impianto di Tred Carpi SpA sito in Via Remesina esterna n. 27/a a Fossoli di Carpi (MO) è entrato in funzione nel 2000 e l'intero sito di insediamento copre attualmente una superficie totale di circa 50.000 m². Nel sito vengono svolte operazioni di recupero rifiuti urbani e speciali, pericolosi e non pericolosi, costituiti principalmente da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).

L'impianto è soggetto alla normativa IPPC in quanto le operazioni di recupero rifiuti comportano il superamento delle seguenti soglie:

- 10 t/d per l'eliminazione o il recupero di rifiuti pericolosi (All. VIII, § 5.1 al D.Lgs. 152/06)
- 50 t totali per l'accumulo temporaneo di rifiuti pericolosi (All. VIII, § 5.5 al D.Lgs. 152/06)

ed è in possesso di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rilasciata da ARPAE SAC di Modena con **DET-AMB-2021-3171 del 23/06/2021**, per l'esercizio delle seguenti attività:

- *"R13 Messa in riserva di rifiuti per sottoporli ad una delle operazioni indicate da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)";*
- *"R3 Riciclo/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (comprese le operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche)";*
- *"R4 Riciclo/recupero dei metalli e dei composti metallici"; (disassemblaggio per separazione dei componenti riutilizzabili; separazione della frazione metallica da avviare al recupero diretto in impianti metallurgici);*
- *"R5 Recupero/riciclo di altre sostanze inorganiche";*
- *"R12: scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11";*
- *"D15: Deposito preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)".*

Successivamente al 2021 la ditta ha ottenuto due determine per modifiche non sostanziali:

- Det AMB-2449 del 16/05/2022 per inserimento macinatore schermi piatti sulla linea di trattamento TV con CRT,
- Det AMB 5137 del 07/10/2022 per aumento quantità trattate rifiuti pericolosi in R12.

2.2. Superficie e usi

Si riporta una planimetria generale dell'installazione nella configurazione di progetto in cui sono indicate le destinazioni dei vari edifici; l'area impiantistica occuperà una superficie complessiva di 51.176 mq, di cui 13.476 mq coperti e 37.770 mq scoperti (di cui 23.987 mq impermeabili e 13.713 mq permeabili).

Per la gestione dei rifiuti verranno utilizzati i seguenti edifici:

- A Fabbricato principale esistente da 3.550 mq e tettoie annesse sui lati nord ed est:
 - comparto sud dedicato al trattamento dei RAEE R3, in particolare degli schermi a tubo catodico (CRT) e tettoia sul lato est da 618 mq per lo stoccaggio di rifiuti in ingresso e uscita da tali lavorazioni;
 - comparto nord del fabbricato e tettoia sul lato nord dedicati alla gestione dei RAEE R1 e baie esterne scoperte per lo stoccaggio di rifiuti in ingresso a tali lavorazioni.
- B Fabbricato esistente da 1.124 mq e tettoia sul lato est per lo stoccaggio dei RAEE R1
- C Tettoia esistente da 384 mq per il trattamento dei RAEE R3-flat panel e stoccaggi esterni di rifiuti prodotti dalle lavorazioni.
- D Edificio nuovo n. 1 da 1.800 mq:
 - Comparto sud dedicato al trattamento dei RAEE R4 e tettoia a sud da 300 mq per lo stoccaggio di rifiuti in ingresso e uscita da tali lavorazioni;
 - Comparto nord dedicato al trattamento dei RAEE R2 e baie esterne scoperte per lo stoccaggio di rifiuti in ingresso a tali lavorazioni.
- E Edificio nuovo n. 2 da 800 mq per il trattamento dei pannelli fotovoltaici ed annessa tettoia da 600 mq per il trattamento meccanico del vetro derivante sia dai pannelli che da altri RAEE e stoccaggi esterni di rifiuti in ingresso e in uscita da tali lavorazioni.
- F Edificio nuovo n. 3 da 250 mq (battery center) per la cernita delle varie tipologie di batterie e trattamento di quelle al litio.
- G Edificio nuovo n. 4 da 1.280 mq per il trattamento chimico del vetro.

Sarà inoltre presente una palazzina uffici in adiacenza al nuovo ingresso e una nuova pesa che gestirà tutti i carichi in ingresso e in uscita (l'attuale pesa verrà dismessa).

Tutti i piazzali verranno impermeabilizzati e saranno dotati di idonei sistemi di raccolta delle acque meteoriche.

Lo stoccaggio di sostanze liquide (gasolio, oli esausti, soda) avverrà in serbatoi specifici con bacino di contenimento.

2.4.1 Approvvigionamento idrico

L'approvvigionamento idrico avviene sia tramite acquedotto che tramite pozzo. L'acqua sotterranea prelevata dal pozzo è impiegata per fini irrigui ed antincendio.

L'acqua prelevata da acquedotto è destinata ai servizi alla persona e all'uso industriale (trattamento ad umido del vetro, produzione di vapore per la rigenerazione dei carboni attivi dell'emissione in atmosfera, ecc.).

2.4.2 Emissioni in atmosfera

Per quanto riguarda le emissioni diffuse, sia nello stato di fatto che nello stato di progetto, i flussi prioritari sono di natura polverulenta derivanti dagli stoccaggi del vetro triturato e dai bricchetti di poliuretano. Si ritiene comunque che la loro entità sia poco significativa.

Le cautele adottate dal Gestore per il contenimento delle polveri derivanti dalle attività sono le seguenti:

Istanza per il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) ai sensi dell'art. 15 della LR 4/2018 e dell'art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006 relativo al progetto di revamping dell'installazione esistente di Tred Carpi spa e di nuova sezione di recupero vetro
- MODIFICA SOSTANZIALE DI AIA -

ALLEGATO 10 – Verifica dell'obbligo di presentazione della Relazione di riferimento

- i rifiuti prodotti sono stoccati o nelle baie o all'interno della tensostruttura
- le EoW polverulente (vetro e poliuretano) sono contenute all'interno di big-bags
- le aree di transito e stoccaggio sono mantenute pulite con periodiche operazioni di pulizia tramite spazzatrici.

Nell'installazione non sono presenti emissioni odorigene, data la natura dei rifiuti trattati.

Per quanto riguarda le emissioni convogliate, si riporta il quadro riassuntivo sono indicate in nero le emissioni esistenti che non subiscono modifiche, in blu quelle esistenti che verranno modificate e/o traslate e in rosso quelle di nuova attivazione.

N°	PROVENIENZA	PORTATA Nmc/h	DIAMETRO mm	ALTEZZA m	INQUINANTI	LIMITI mg/Nm ³	IMPIANTO DI ABBATTIMENTO
E1	macinazione frigoriferi	1.100	200	8	PTS COV CFC	5 15 10	Criogenico + CA
E2	caldaia a metano strippaggio carboni da 232 kW	500	160	8	--		--
E4	apertura tubi catodici	2.500	200	9	PTS	5	Filtro a tessuto/cartuccia +adsorbitore a carboni attivi
E7	macinazione schermi piatti	3.000	300	10	PTS Hg	5 0,007	Filtro a tessuto/cartuccia + filtro a carboni attivi
E8	apertura tubi catodici + aspirazione polveri fluorescenti	2.000	250	8	PTS	5	Filtro a tessuto/cartuccia
E9	trattamento vetro di recupero + macinazione pannelli FV+ buratto	22.500	800	11	PTS	5	filtro a tessuto
E10	aspirazione zone di carico vetro + elevatore	30.000	900	11	PTS	5	Filtro a tessuto/cartuccia
E11	aspirazione vapori aerosol linea trattamento vetro silicati	20.000	750	11	aerosol alcalini		Scrubber

Istanza per il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) ai sensi dell'art. 15 della LR 4/2018 e dell'art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006 relativo al progetto di revamping dell'installazione esistente di Tred Carpi spa e di nuova sezione di recupero vetro
- MODIFICA SOSTANZIALE DI AIA -

ALLEGATO 10 – Verifica dell'obbligo di presentazione della Relazione di riferimento

E12	aspirazione zona di scarico linea elettronica + linea lavorazione componenti R2	3.000	400	11	PTS	5	Filtro a tessuto/cartuccia
E13	caldaia a metano da 1.163 kW	1640	350	11	NOx (NO ₂)	100	---
E14	caldaia a metano da 1.163 kW	1640	350	11	NOx (NO ₂)	100	---

2.4.3 Scarichi idrici

Dal ciclo di lavorazione non si genera alcun tipo di scarico produttivo in quanto le acque sono riutilizzate per quanto possibile allo stesso scopo e/o gestite come rifiuto.

Nella configurazione di progetto sono previsti i seguenti punti di recapito nel rio Remesina che scorre parallelo a via Remesina Esterna e che confluisce nel Collettore Acque Basse Modenese facente parte del reticolo del Consorzio di Bonifica Emilia Centrale:

- S1: scarico di acque reflue domestiche provenienti dal capannone A preventivamente trattate in impianto di depurazione a fanghi attivi (punto di scarico esistente),
- S3: scarico diretto di acque meteoriche non contaminate provenienti dai pluviali lato est del capannone A (punto di scarico esistente),
- S4: scarico delle acque meteoriche provenienti da piazzali e pluviali preventivamente trattate in nuovo impianto di trattamento chimico fisico (punto di scarico esistente),
- Sn7: scarico di troppo pieno del bacino di laminazione delle acque meteoriche non contaminate provenienti dalle coperture e dal piazzale delle nuove palazzine uffici e spogliatoi e provenienti dal nuovo parcheggio (nuovo punto di scarico),
- Sn8: scarico di acque reflue domestiche provenienti dalla nuova palazzina uffici, previo trattamento in fossa imhoff da 1.050 l di volume utile e trincea di subirrigazione drenata (nuovo punto di scarico),
- Sn9: scarico di acque reflue domestiche provenienti dall'edificio G (capannone dedicato al trattamento chimico del vetro), previo trattamento in fossa imhoff da 1.050 l di volume utile e trincea di subirrigazione drenata (nuovo punto di scarico).

3. VERIFICA DELLA SUSSISTENZA DELL'OBLIGO DI PRESENTAZIONE DELLA RELAZIONE DI RIFERIMENTO

3.1. Fase 1 - Valutazione della presenza di sostanze pericolose

3.1.1. Materie prime

Come detto in precedenza, la fase 1 della verifica consiste nel valutare:

- 1) se l'installazione usa, produce o rilascia sostanze pericolose individuate come tali in base alla classificazione del Regolamento CE n. 1272/2008;
- 2) se le sostanze, usate, prodotte o rilasciate determinano la formazione di prodotti intermedi di degradazione pericolosi in base al citato regolamento comunitario.

Il flusso principale di materia movimentata in impianto è rappresentato dai rifiuti in ingresso alle varie attività di trattamento autorizzate che, come si è detto in precedenza, non devono essere presi in considerazione in questa trattazione.

3.1.2 Sostanze e prodotti chimici

In relazione alle informazioni fornite dal gestore, le sostanze pericolose presenti all'interno dell'installazione sono:

- Oli utilizzati per la lubrificazione dei circuiti meccanici dei macchinari e per i macchinari stessi,
- Gasolio utilizzato per autotrazione (autocarro e autotreno) e per l'alimentazione dei mezzi interni (carrelli elevatori);
- Soda caustica per il recupero chimico del vetro;
- Acido solforico da utilizzare per lo scrubber associato all'emissione in atmosfera E11;
- Azoto utilizzato come inertizzante nella camera di macinazione dei frigoriferi

Per quanto riguarda gli oli è il caso di specificare che non sono presenti in stoccaggio, ma vengono acquistati in piccole quantità in occasione di interventi di manutenzione e direttamente impiegati allo scopo nelle varie postazioni lavorative, senza che vi sia una permanenza di queste sostanze nell'installazione. Per queste considerazioni gli oli non vengono trattati in questa relazione.

Gli oli in stoccaggio sono rifiuti gestiti dall'impianto, si tratta infatti di oli estratti dai RAEE in ingresso alle lavorazioni autorizzati e quindi non sono trattati in questa valutazione, come indicato al paragrafo 1.1. si evidenzia comunque che il loro stoccaggio avviene in contenitori chiusi, sotto tettoia e all'interno di un bacino di contenimento per evitare sversamenti.



Le uniche sostanze con indicazioni di pericolo desunte da schede di sicurezza in **Allegato 7** sono dunque soda caustica e gasolio.

Tabella 2- Lista delle sostanze e dei prodotti chimici presenti

Sostanza o miscela	Pericoloso / Non pericoloso	Tipologia	Identificazioni di pericolo delle sostanze costituenti la miscela	Utilizzo in sito
Gasolio	Pericoloso	Combustibile	H226 H304 H315 H332 H351 H373 H411	Autotrazione, mezzi e macchinari interni
Soda caustica (NaOH)	Pericoloso	Reagente	H290, H314	Trattamento chimico vetro
Azoto liquido (N2)	Pericoloso	Inertizzante	H281	Linea frigoriferi
Acido solforico (H ₂ SO ₄)	Pericoloso	Reagente	H290, H314	Scrubber E11

L'unica sostanza le cui indicazioni di pericolo corrispondono a quelle riportate nell'Allegato 1 del DM 95/19, è il gasolio. La presenza di tale sostanza implica la necessità di passare alla fase successiva, Fase 2, della Procedura di verifica (valutazione delle quantità).

3.1.3 Sostanze rilasciate (emissioni)

L'Installazione rilascia in modo controllato ed in ottemperanza all'AIA una serie di sostanze all'interno delle proprie emissioni in atmosfera e dei rifiuti prodotti. Ai fini del presente studio, dette sostanze sono state escluse dalla procedura di verifica in quanto non classificabili ai sensi del Regolamento CE 1272/2008 (Reg. CLP) e per quanto di seguito descritto.

La "relazione di riferimento", così come definita dall'art 5 comma 1 punto v-bis del D. Lgs 152/06 e s.m.i., fornisce informazioni sullo stato di qualità del suolo e delle acque sotterranee, con riferimento alla presenza di sostanze pericolose pertinenti, necessarie al fine di effettuare un raffronto in termini quantitativi con lo stato al momento della cessazione definitiva delle attività.

Ai sensi del PMC adottato, diversi parametri sono oggetto di monitoraggio e nessuno di essi ha evidenziato criticità durante i monitoraggi.

3.2. Fase 2 - Valutazione delle quantità di sostanze pericolose

In riferimento alla precedente tabella 4, la seguente tabella mostra la quantità ai fini del confronto con le soglie stabilite nel DM 95/19, dette soglie sono per comodità anche riportate nel presente documento in tabella 1.

In particolare, seguendo un approccio conservativo per il calcolo dei volumi e della classe di pericolosità ai sensi del DM 95/19, si applica la seguente metodologia:

- per le miscele è stato considerato il volume percentuale delle singole sostanze classificate costituenti la miscela, laddove per ognuna di esse vi fossero diverse classi di pericolosità associate, si è considerata quella più alta,
- la densità delle sostanze viene assunta pari a 1000 kg/m³,
- nel caso di più sostanze pericolose, si sommano le quantità delle sostanze appartenenti alla stessa classe di pericolosità, nel rispetto di quanto disposto dal DM 95/19.

Il quantitativo di gasolio complessivamente trasportato nell'installazione nell'anno 2022 è stato di circa 72 mc, quantità che può essere presa a riferimento anche per lo stato di progetto.

Tabella 3- Quantità delle sostanze pericolose presenti nelle sostanze chimiche ed attribuzione delle classi di pericolosità ai sensi del DM 95/19

Sostanza/miscela	Quantità anno 2021	Costituenti pericolosi	Indicazione di pericolo (Regolamento CE n. 1272/2008)	Concentrazione massima nella miscela (%)	Classe DM 95/19	Soglia da DM 95/19 della classe più alta	Quantità considerata per la verifica dm ³ /a
Gasolio	72 m ³	combustibili, diesel; gasolio — non specificato; [combinazione complessa di idrocarburi prodotta per distillazione di petrolio grezzo. È costituita da idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell'intervallo C9-C20 e punto di ebollizione nell'intervallo 163 °C - 357 °C ca. (da 325 °F a 675 °F).]	H226 H304 H315 H332 <u>H351</u> H373 H411	≥ 93	1	10 dm ³ /a	72.000 dm ³ /a > 10 dm ³ /a
		biodiesel.	non classificato	0-7			

In riferimento alla Tabella 5 e adottando un approccio cautelativo, si conclude che la miscela gasolio è considerata sostanza di classe 1 e supera la soglia prevista nel DM 95/19.

Sulla base delle analisi fin qui svolte, si ritiene necessaria la valutazione della possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee per le sostanze ricadenti in classe 1, il gasolio.

3.3. Fase 3 - Valutazione della possibilità di contaminazione

3.3.1. *Proprietà chimico-fisiche delle sostanze pericolose*

L'analisi delle schede di sicurezza in **Allegato 7** ha consentito di rilevare le proprietà chimico-fisiche ed ecologiche delle sostanze prese in considerazione, quali: solubilità in acqua, tensione di vapore, persistenza-bioaccumulabilità-tossicità e degradabilità.

Per il caso in esame si traggono le seguenti considerazioni:

- all'interno dell'Installazione non sono presenti sostanze classificate come persistenti, bioaccumulabili e tossiche;
- il gasolio è una miscela di idrocarburi stabili, poco solubili in acqua e poco mobili nel suolo;
- il gasolio non è una sostanza corrosiva.

3.3.2. *Misure di gestione delle sostanze pericolose*

Considerando le proprietà chimico-fisiche delle sostanze analizzate, e le condizioni geo-idrogeologiche del sito analizzate negli studi specifici, sono state prese in considerazione le misure di gestione (stoccaggio, movimentazione ed utilizzo), e le tecniche per il controllo adottate da Tred Carpi, quale elemento decisivo della valutazione.

La verifica è stata eseguita a partire dalle informazioni in sito e dall'analisi della documentazione pertinente.


- Il gasolio per il rifornimento dei mezzi a motore presenti in impianto è stoccato all'interno di una cisterna omologata in acciaio di capacità pari a 2,4 m³, posizionata fuori terra.
- Il serbatoio è posto all'interno di un bacino di contenimento, a sua volta installato su area pavimentata impermeabile dotata di rete di raccolta e separazione delle acque di prima pioggia che vengono trattate prima di essere scaricate nel collettore fognario comunale delle acque bianche.
- Il riempimento del serbatoio con gasolio avviene attraverso l'attacco di carico a presa rapida; è presente una valvola limitatrice di carico al 90%.
- La collocazione fuori terra del serbatoio fa sì che un'eventuale situazione di malfunzionamento possa essere individuata tempestivamente, e le procedure di contenimento immediatamente messe in atto.
- Nel sito è sempre presente materiale assorbente per contenere eventuali sversamenti.

- Tred Carpi si è dotata di specifica *Procedura operativa (PO 4.4.7 Piano di emergenza*, del sistema di gestione ISO 14001) che fornisce specifiche istruzioni operative al personale per gestire le emergenze. All'interno di tale documento sono previste istruzioni di emergenza da sversamento.
- Oltre quanto sopra rappresentato, si ricorda che l'installazione ha attivo un sistema di monitoraggio ambientale periodico di diverse componenti, per il dettaglio di questo si rimanda al Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) e ai report annuali.



Cisterna del gasolio a servizio dell'impianto di TRED CARPI SRL

ALLEGATO 10 – Verifica dell'obbligo di presentazione della Relazione di riferimento



3.3.3. *Valutazione della possibilità di contaminazione di suolo e acque sotterranee*

La gestione delle sostanze pericolose all'interno dell'Installazione risulta conforme ai requisiti riportati nelle schede di sicurezza dei prodotti.

Il serbatoio di stoccaggio del gasolio è collocato fuori terra ed all'interno di un bacino di contenimento.

L'area in cui il gasolio è stoccato e utilizzato è provvista dei dispositivi di contenimento volti ad impedire la contaminazione delle acque sotterranee in caso di sversamenti accidentali.

Nel piazzale è presente un sistema di raccolta delle acque meteoriche dilavanti che può essere sezionato in caso di sversamenti accidentali.

Sulla base delle informazioni raccolte e delle condizioni osservate, non si rileva possibilità di contaminazione del suolo o delle acque sotterranee connesse alla presenza ed all'utilizzo delle sostanze chimiche. Questa considerazione è peraltro confermata dai risultati dei monitoraggi eseguiti in ottemperanza al PMC.

Pertanto, all'interno dell'Installazione **non sono state identificate sostanze pericolose pertinenti.**

4. CONCLUSIONI

Si è eseguita la Verifica della sussistenza dell'obbligo di presentazione della Relazione di Riferimento ai sensi del DM 95/19, per l'Installazione di Tred Carpi spa ubicata in via Remesina Esterna n. 27/A a Fossoli di Carpi (MO).

I risultati della procedura di verifica possono essere così riassunti:

- all'interno dell'installazione le uniche sostanze chimiche pericolose utilizzate e stoccate in sito sono riconducibili al **gasolio** utilizzato per autotrazione e per l'alimentazione dei mezzi e macchinari interni;
- la quantità di gasolio movimentato nel sito supera i valori di soglia relativi alla classe 1 del DM 95/19;
- l'area in cui il gasolio è stoccato e utilizzato è conforme ai requisiti riportati nelle schede di sicurezza; oltre a misure di gestione specifiche, sono attive misure di contenimento generali per l'area ed è presente un sistema di monitoraggio periodico delle acque meteoriche di dilavamento che non ha evidenziato fino ad oggi la presenza di un apporto di sostanze pericolose da parte dell'Installazione;
- il progetto non prevede modifiche alla gestione dell'utilizzo del gasolio, che continuerà ad essere stoccato nella stessa posizione all'interno di cisterna idonea dotata di tutti i presidi di sicurezza necessari e già presenti.

Sulla base delle valutazioni sopra esposte, si ritiene che per l'Installazione oggetto della presente verifica, non sussista l'obbligo di presentazione della Relazione di Riferimento.